



ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Ravenna

**Capitolato speciale dell'assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)**

LOTTO 2

CIG 58583986F6

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia o Società

L'impresa assicuratrice.

Contraente

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
Viale Farini, 26 - 48121 Ravenna
C.F. e P.IVA 00080700396

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale

Il limite di esposizione della Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Cose

Gli oggetti materiali, gli animali e i vegetali.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

I dipendenti del Contraente/Assicurato nonché le persone fisiche non dipendenti di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - questi si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e per le quali abbia l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.

Sono compresi:

- i dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende;
- i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- e ogni altra persona (es. borsisti, studenti, etc.);

per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico del Contraente/Assicurato.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni - al lordo delle ritenute - corrisposte dal Contraente ai Prestatori di lavoro nonché le remunerazioni erogate agli amministratori.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Qualora da verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evidenziasse un inadempimento a carico della Società, questa si impegna a ritenere in copertura il rischio di cui si tratta, a fronte della presentazione - da parte del Contraente - di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio direttamente all'Agente di Riscossione in osservanza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati Decreto e Circolare ministeriali.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 13% (tredici per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

**2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Ravenna (nel seguito della presente descrizione denominata per brevità Contraente/Assicurato) è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24 dell'8 agosto 2001 e ss.mm. e ii., riguardante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e dal codice civile.

Il Contraente/Assicurato svolge l'attività avanti indicata, la cui descrizione viene tuttavia riportata a mero titolo esemplificativo e non limitativo della validità dell'assicurazione :

- gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nonché la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e attuazione di interventi edilizi o di recupero urbanistico in genere o di programmi complessi;
- realizzazione di interventi edilizi - anche mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di immobili, di programmi integrati e programmi di recupero urbano e di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
- progettazione ed esecuzione di programmi integrati, di recupero o riqualificazione urbana, programmi di edilizia residenziale e/o esecuzione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati;
- realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
- gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie - tra cui le agenzie per la locazione - e sviluppo di iniziative orientate a favorire la mobilità nel settore della locazione, anche attraverso il reperimento di alloggi da locare;
- prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;
- prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi in campo energetico;
- attività di mediazione dei conflitti sociali, in particolare per gli assegnatari di edilizia residenziale pubblica;
- esercizio di ogni attività strumentale allo svolgimento delle attività inerenti alle politiche abitative in genere o in ogni caso non in contrasto con lo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali;
- esercizio della funzione di Centrale di Committenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti pubblici titolari della proprietà e dei finanziamenti;

e inoltre svolge, o può svolgere:

- le attività elencate anche in favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività;
- attività di gestione manutentiva - in regime di "global service" - di immobili e impianti, per conto di committenti pubblici e/o privati;
- attività di gestione condominiale;

il tutto principalmente con riferimento all'ambito territoriale della Provincia di Ravenna, senza tuttavia escluderne lo svolgimento anche in ambiti territoriali diversi - nei limiti di validità territoriale precisati nell'assicurazione - e anche mediante la costituzione o partecipazione di/a società di scopo e avvalendosi delle medesime, cui pertanto deve intendersi estesa, a tutti gli effetti della presente polizza, la qualifica di Assicurato.

Ciò premesso, ferme le esclusioni e le delimitazioni di garanzia precisate in polizza, la presente assicurazione deve intendersi riferita ai rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle menzionate attività, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità del Contraente/Assicurato, sia diretta che indiretta, anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà, dalla custodia, dall'uso e dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività.

Sono altresì comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, anche aventi carattere ricreativo, nessuna esclusa, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, ed inoltre qualsiasi altra attività prevista dallo statuto, anche espletata a nuovo e la cui gravosità non sia stata computata al momento della stipula del contratto, potendo il Contraente/Assicurato assumere, con l'approvazione degli organi competenti, direttamente o a mezzo di enti, consorzi o società, l'esecuzione e la gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali faccia carico all'Assicurato la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce tuttavia causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

2.2 Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e ii. nonché i tirocinanti) vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

2.4 Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui alla norma 2.5 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

ACER della Provincia di Ravenna - capitolato speciale dell'assicurazione Rct/Rco

- dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a fiere, mostre, esposizioni, convegni, seminari e manifestazioni promozionali, attività dopolavoristiche e ricreative in genere, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate;
- dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori di lavoro del Contraente;
- dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande nonché dalla gestione di spacci, mense e bar aziendali, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati, anche a prestatori di lavoro;
- dalla proprietà e/o esercizio e/o manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- dalla proprietà e/o dall'impiego di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere (ad es.: biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, ecc.), nonché dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali; fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii.;
- per danni cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne;
- dall'esercizio di servizio di primo soccorso sanitario interno;
- da esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché da esecuzione di lavori anche edili di installazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, inerenti alla propria attività;
- dall'esercizio di servizi di sorveglianza, anche armata, e dalla proprietà od impiego di cani;
- dall'impiego di squadre antincendio o di pronto intervento in genere;
- dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
- dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, depositi e/o colonne di distribuzione di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
- a soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda, collaboratori, consulenti, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Detti soggetti si intendono Assicurati e la Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo in caso di dolo.

Relativamente ai lavori, attività e servizi affidati a terzi, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferma restando la facoltà della Società di agire in rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se e in quanto responsabili dei danni.

2.5 Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 3.0 - Condizioni particolari e delimitazioni, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo si tratti di danni cagionati a terzi da persone che, per compiere l'azione delittuosa, si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato o per suo conto, per l'esecuzione di lavori, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi;
- d) a fabbricati, cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
- e) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo si tratti di danni da inquinamento accidentale e cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) conseguenti o derivanti da campi elettromagnetici;
- j) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- k) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

2.6 Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti e consulenti esterni, appartenenti ad associazioni di volontariato, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi esplicati per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. con espresso richiamo, fra le altre, delle norme disciplinate dagli abrogati Decreti Legislativi nn. 626/94 e 494/96 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono considerati come assicurati.

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (Rct) si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, solo i sinistri per i quali:

- a. abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o insorgenza di malattia professionale;
- b. abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c. abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.
- d. abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

2.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce le spese dell'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie previste dal presente contratto. Per i detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti, assumendo l'obbligo di rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

A tale scopo la Società, dopo la scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, invierà al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri nel periodo assicurativo annuo concluso, recante per tali sinistri l'indicazione dei seguenti elementi:

- data del sinistro;
- controparte;
- data di pagamento
- importo liquidato
- importo da recuperare.

Il Contraente entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione riepilogativa, provvederà al pagamento del rimborso dovuto alla Società.

Se richiesto dal Contraente e d'intesa con la Società il rimborso potrà avvenire per ogni sinistro, con pagamento del relativo importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della relativa richiesta documentata della Società. In tale ipotesi la modalità di rimborso a cadenza annuale dovrà intendersi abrogata.

2.10 Determinazione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato mediante applicazione del tasso di premio indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto, all'ammontare delle Retribuzioni lorde annue corrisposte dal Contraente, con l'intesa che il detto tasso di premio rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso. A tale fine:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Fermo, se previsto, l'eventuale premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo, il rimborso dovuto - in caso di regolazione passiva - verrà pagato dalla Società al netto delle imposte.

b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili il cui nuovo importo sarà definito in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

2.11 Franchigia frontale

Relativamente alla garanzia RCT l'assicurazione è prestata con una franchigia di **euro 500,00** per ogni sinistro, salvi i casi in cui le condizioni che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

2.12 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a **euro 6.000.000,00**.

3.0 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI

(sempre operanti)

3.1 Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV.

L'estensione ha validità a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di effetto dell'assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, l'anzidetto limite deve intendersi elevato a 36 (trentasei) mesi.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 RC da proprietà di fabbricati (in 2° Rischio)

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere stipulato distinta assicurazione "Globale Fabbricati", recante la specifica Sezione di garanzia per la Responsabilità civile derivante da proprietà di fabbricati, con massimale unico di **euro 5.000.000,00**. Ciò premesso si conviene fra le parti che per la richiamata RC da proprietà di Fabbricati la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio rispetto alla predetta altra assicurazione e deve intendersi pertanto operante **limitatamente alla parte di danno eccedente l'importo di euro 5.000.000,00** e nei limiti dei massimali della presente assicurazione.

3.3 Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 2.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.4 Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 2.5 Rischi Esclusi, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

3.5 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature o ponteggi, eretti dall'Assicurato stesso o per suo conto, l'assicurazione è operante con un limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per sinistro, con uno scoperto del 10% e con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia di polizza.

3.6 Danni a cose in consegna o custodia

Relativamente ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia dell'Assicurato o di suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazione, carico o scarico, la garanzia è prestata entro un limite di risarcimento di **euro 100.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con applicazione della franchigia di polizza.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.5 Esclusioni, sono esclusi i danni:

- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, subiti in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario;
- a beni in leasing o altra forma di locazione finanziaria all'Assicurato;
- a oggetti preziosi (pietre e metalli), denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

3.7 Danni da cedimento o franamento del terreno

Relativamente ai danni a fabbricati, derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto del **10%**, col minimo di **euro 1.500,00**.

Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni che derivino da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

3.8 Responsabilità civile postuma da lavori di installazione e manutenzione

Relativamente a danni conseguenti a difettosa esecuzione di lavori di installazione, riparazione o manutenzione di impianti in genere, l'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto, purché siano denunciati alla Società non oltre due anni dal compimento dei lavori. Quando i sopra richiamati lavori siano eseguiti da terzi, l'assicurazione copre la responsabilità che possa derivarne all'Assicurato quale committente.

Sono esclusi i danni:

- alle cose installate, poste in opera o alle parti direttamente oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, comprese le spese inerenti la sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario di prodotti, da chiunque fabbricati;

La garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del **10%**, col minimo non indennizzabile di **euro 1.500,00**.

3.9 Danni da inquinamento accidentale

Relativamente ai danni da inquinamento di natura accidentale, come definiti all'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è operante con uno scoperto del **10%**, col minimo di **euro 2.500,00** per sinistro e con il limite di risarcimento di **euro 500.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

3.10 Danni da interruzione di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, o comunque da impossibilità di fruire di beni o servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se derivante da mancata o irregolare erogazione di gas, acqua, energia elettrica o calore, purché non dovute a scioperi in genere. Per i casi dovuti a mancata o irregolare erogazione dei servizi sopraelencati la garanzia è operante purché i danni indiretti siano conseguenti a un danno diretto determinato dalla stessa mancata o irregolare erogazione dei medesimi servizi.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata con una franchigia di **euro 2.500,00** per sinistro e con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

3.11 Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di **euro 500.000,00** e con applicazione della franchigia prevista in polizza. Qualora coesistano altre coperture per lo stesso rischio, prestate nell'ambito di polizze incendio e a condizione che le stesse siano valide ed operanti, la presente assicurazione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalle anzidette altre polizze.

3.12 Danni a veicoli

Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile, la garanzia è operante - a parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale - con una franchigia di **euro 150,00** per veicolo danneggiato.

3.13 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento di **euro 250.000,00** per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

3.14 Errato trattamento di dati personali

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo non indennizzabile di **euro 1.500,00** per ogni sinistro e con un limite di risarcimento di **euro 15.000,00** per periodo assicurativo annuo.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA

Contraente: ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
Viale Farini, 26 - 48121 Ravenna C.F. e P.IVA 00080700396

durata del contratto: anni 5, con
effetto dal: 31/10/2014
scadenza il: 31/10/2019
scadenza prima rata il: 31/10/2015

Massimali Assicurati:

- **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**
 - ☐ euro 6.000.000,00 per ogni sinistro
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)**
 - ☐ euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
 - ☐ euro 2.000.000,00 per ogni infortunato.

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*), viene corrisposto in via anticipata dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Determinazione e regolazione del premio":

- *retribuzioni lorde annue preventivate* = **euro 1.150.000**
(*retribuzioni lorde 2013 ca. € 1.300.000,00*)
- *tasso lordo pro mille* = _____

Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad **euro** _____

La Società

Il Contraente / Assicurato
